

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI  
PROTEZIONE CIVILE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO, IL  
COMUNE DI CONIOLO ED IL COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO.**

i sottoscritti:

Bergoglio Gianfranco nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Unionale di Morano sul Po (AL) Via M. Bavoso 18/A, in qualità di Presidente *pro tempore* legale rappresentante dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po C.F. , abilitato in forza della deliberazione C.U. n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile;

Spinoglio Giovanni, nato a il , domiciliato per la carica presso il Comune di Coniolo (AL) Via D. Birago, 13, in qualità di Sindaco *pro tempore* legale rappresentante del Comune di Coniolo C.F. , abilitato in forza della deliberazione C.C. n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile;

Cabiati Mauro, nato a il , domiciliato per la carica presso il Comune di Villanova Monferrato (AL) Via , in qualità di Sindaco *pro tempore* legale rappresentante del Comune di Villanova Monferrato C.F. , abilitato in forza della deliberazione C.C. n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO:**

**CHE** i Comuni di Balzola, Coniolo, Morano sul Po, Pontestura e Villanova Monferrato fanno parte del COM 2 a (Centro Operativo misto) della Provincia di Alessandria e come tali dotati di una struttura Intercomunale di Protezione Civile;

**CHE** a seguito del recesso, con decorrenza dall'1.1.2012, dei Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato dall'Unione dei Comuni tra Sture e Po (composta dai Comuni di Balzola, Morano sul Po e Pontestura), è nata l'esigenza di convenzionare il **SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE** tra l'Unione

dei Comuni ed i Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di svolgerlo in modo coordinato, in sintonia con l'identificazione dei predetti Enti nel C.O.M. 2A della Provincia di Alessandria;

**CHE** ai sensi della deliberazione C.C. n.                      in data                      , dichiarata immediatamente eseguibile, da parte dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po , nonché della deliberazione C.C. n.                      in data                      , dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Coniolo e deliberazione C.C. n.                      in data                      , dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune Villanova Monferrato, si stabiliva di gestire in forma associata il Servizio di Protezione Civile negli oggetti meglio enucleati all'articolo 1 della presente convenzione, e con decorrenza a fare data dal 01-07-2012;

con la presente scrittura privata, registrabile in caso d'uso,

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1. OGGETTO.** L'Unione dei Comuni tra Sture e Po ed i Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato, (d'ora innanzi, ove non singolarmente nominati: gli Enti stipulanti), convengono di svolgere in forma associata e coordinata il seguente **Servizio: Protezione Civile**

**ARTICOLO 2. FINALITÀ.** Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata del Servizio di Protezione Civile di cui all'articolo 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

**ARTICOLO 3. ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.** Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui alla presente Convenzione siano predisposti e adottati dall'Unione dei Comuni tra Sture e Po (d'ora innanzi: ente capo

convenzione). In relazione alla gestione del servizio associato l'ente capo convenzione predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, e vi dà attuazione, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il Servizio associato e adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.

Al presente Servizio si applica il Regolamento Intercomunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 dell'8.7.2005, esecutiva e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 4. CONFERENZA DEI SINDACI.** gli Enti stipulanti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dal Presidente dell'Unione (Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione) e dai Sindaci di Coniolo e Villanova Monferrato, o da loro delegati, con il compito di esprimere pareri, preventivi e obbligatori, su tutti gli atti programmatici, di competenza del Consiglio dell'Ente capo convenzione, che si riferiscono al servizio svolto in forma associata ai sensi della presente convenzione, e proporre atti di indirizzo per la gestione dello stesso. La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Presidente dell'Ente capo convenzione, è convocata su richiesta del Presidente o del Sindaco degli Enti stipulanti, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è il Segretario dell'Ente capo convenzione.

**ARTICOLO 5. DURATA DELLA CONVENZIONE.** La presente Convenzione ha durata di anni 1 (uno) decorrenti dal 01-07-2012 e sarà rinnovabile previo accordo delle parti contraenti. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.

**ARTICOLO 6. PERSONALE.** Il Servizio viene svolto attraverso l'opera e l'intervento dei Gruppi Comunali di Volontari della Protezione Civile dei Comuni dell'Unione e dei Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato e di altri Enti e/o Associazioni convenzionate con l'Unione per l'espletamento del Servizio. Per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile si applica il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 10 Dicembre 2010, esecutiva e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I Gruppi di volontari faranno capo al Comitato Intercomunale di Protezione Civile, nominato dalla Giunta dell'Unione, di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni dell'Unione ed i Sindaci di Coniolo e Villanova Monferrato.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 07/2003, il Comitato Intercomunale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni, strutturata per funzioni di supporto.

Dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile un membro, in qualità di esperto, potrà essere nominato da ciascuno dei Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato.

In considerazione dei limiti legali alle assunzioni a tempo indeterminato e dell'obiettivo legale di contenimento della spesa di personale non è possibile l'assunzione di personale .

**ARTICOLO 7. MEZZI FINANZIARI.** Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente all'acquisto di materiale ed attrezzatura, di assicurazione per i volontari e di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio. I Comuni di Coniolo e Villanova Monferrato si impegna a trasferire all'Unione dei Comuni tra Stura e Po l'onere di spesa, al netto di eventuali contributi regionali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, ai sensi della

L.R. n. 3 del 23.02.2004 e s.m.i. e di eventuali altri contributi di Enti Pubblici e/o privati e Fondazioni, nella misura rapportata alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

**ARTICOLO 8. OBBLIGHI E GARANZIE.** L'Ente capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti al servizio svolto in forma associata. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti stipulanti trasmettono all'Ente capo convenzione apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei fondi di cui all'articolo 7 .

**ARTICOLO 9. RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.** Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 5, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, avviene, nei seguenti casi: 1) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli di tutti gli Enti stipulanti; 2) per recesso unilaterale di uno dei due notificato all'altra parte con preavviso di almeno 30 giorni.

**ARTICOLO 10. CONTROVERSIE.** È esclusa, in merito alle eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, la competenza arbitrale, la cui risoluzione, è demandata al Giudice ordinario.

**ARTICOLO 11. SPESE DI CONVENZIONE.** Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

**Letto approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po:** \_\_\_\_\_

**Il Sindaco di Coniolo:**\_\_\_\_\_

**Il Sindaco di Villanova Monferrato:** \_\_\_\_\_